

COPIA

Determinazione	N. 15 /SERVIZIO SEGRETERIA
in data	13-04-21
Registro Generale n.	84

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E STAFF

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SEGANTINI E LORIGIOLA DI PADOVA, CORSO GARIBALDI 5, NELLA PERSONA DEGLI AVVOCATI DEL CITATO STUDIO: FULVIO LORIGIOLA E GIAMPIETRO GEREMIA DEL FORO DI PADOVA (IN FORMA CONGIUNTA), PER LA DIFESA LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA T.A.R. DEL VENETO RIC. N. 1/2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEF314B88A

L'anno duemilaventuno addi' tredici del mese di aprile nella Residenza Municipale, il responsabile del servizio Frison Emma ha assunto la seguente determinazione.
--

Registro Pubblicazioni n. _____

Dichiaro che il presente provvedimento viene pubblicato all'bo on line dal _____ dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
--

Addi _____

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Incaricato alla pubblicazione

OGGETTO:AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SEGANTINI E LORIGIOLA DI PADOVA, CORSO GARIBALDI 5, NELLA PERSONA DEGLI AVVOCATI DEL CITATO STUDIO: FULVIO LORIGIOLA E GIAMPIETRO GEREMIA DEL FORO DI PADOVA (IN FORMA CONGIUNTA), PER LA DIFESA LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA T.A.R. DEL VENETO RIC. N. 1/2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEF314B88A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI SEGRETERIA

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 08/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, a norma delle vigenti disposizioni dello Statuto, il Comune di Villanova di Camposampiero (PD) ha deciso di costituirsi in giudizio quale parte resistente, demandando al Responsabile del servizio di conferire incarico di legale patrocinio;

RICORDATO, relativamente al conferimento di incarichi di legale patrocinio, che l'articolo 17 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"), rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi", al comma 1, lettera d), punti da 1 a 5, testualmente recita:

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

(OMISSIS)..

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;"

OSSERVATO che, in conseguenza di tale esclusione, spetta al Comune individuare e motivare la procedura e i criteri di affidamento dell'incarico di legale patrocinio, in conformità ai principi enunciati all'articolo 4 del citato decreto legislativo, che, per quanto concerne i contratti esclusi, prevede che l'affidamento di tali servizi debba aver luogo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela

dell'ambiente ed efficienza energetica, in relazione alla natura, al valore, alle circostanze specifiche di volta in volta ricorrenti;

RICHIAMATE le Linee guida A.N.A.C. n. 12, approvate con Delibera 907 del 24 ottobre 2018, relative all'affidamento dei servizi legali;

RICHIAMATO l'art. 40 del regolamento che disciplina gli uffici e i servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 23/12/2010 che, all'art. 40, disciplina la fattispecie del conferimento di incarichi senza ricorso a procedura comparativa, quando ricorra uno dei seguenti casi:

- a) sia andata deserta una selezione appositamente indetta ai sensi del precedente art. 39 del citato regolamento;
- b) in presenza di particolare urgenza, da motivare espressamente, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi di valore inferiore a € 20.000, calcolato al netto degli oneri fiscali e previdenziali, quando sia reputato diseconomico e contrario a principi di efficienza amministrativa ricorrere alla comparazione di più offerte.

DATO ATTO CHE:

- questo Comune è privo di ufficio legale e, altresì, di figure professionali abilitate all'esercizio della professione di avvocato;
- per il legale patrocinio occorre, pertanto, rivolgersi a professionista esterno;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Giustizia UE 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, la quale ha chiarito che nell'affidamento degli incarichi di difesa legale è essenziale l'elemento della fiduciarità;

CONSIDERATO che la causa presenta profili di particolarità e novità (sono stati evocati in giudizio sia il Comune di Villanova di Camposampiero, sia l'Unione "Federazione dei comuni del Camposampierese" della quale questo il Comune fa parte), nei termini nei quali è stata prospettata dai ricorrenti per il comune di Villanova di Camposampiero, che ne evidenziano anche la complessità, tale da giustificare l'affidamento dell'incarico a legali muniti della necessaria competenza ed esperienza e di fiducia dell'Amministrazione;

RILEVATO che gli avvocati Fulvio Lorigola e Giampietro Geremia del Foro di Padova, associati dello studio studio legale Segantini Lorigiola con sede a Padova, Corso Garibaldi n. 5 (f. fisc. e P.I.V.A. 01408350286, hanno trasmesso, al n. 3181 di Protocollo, in data 09/04/2021, preventivo economico di spesa per la difesa del Comune nella causa in oggetto, che ammonta a complessive € 9.922,02 (al lordo di VA e CPA);

VISTO che l'incarico è da conferire in forma congiunta, ossia con compenso unico da liquidare allo studio associato summenzionato;

RILEVATO che gli avvocati sopra citati hanno trasmesso in atti i curricula e, inoltre, gli stessi hanno trasmesso le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale e di assenza delle altre cause ostative all'assunzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, dell'art. 53 comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ai sensi del Codice Deontologico Forense e, infine, ai sensi del Codice di comportamento approvato dal Comune (quest'ultimo limitatamente alle parti applicabili all'incarico legale in oggetto);

VALUTATO che la somma richiesta per la difesa legale, considerata la complessità della causa e l'importanza dell'opera da prestare, è stimata equa e congrua;

RITENUTO che sussistano le condizioni previste dall'art. 40, comma 1, lettera d) del regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici sopra citato;

CONSIDERATO, altresì, l'esiguo termine a disposizione perché il Comune perfezioni l'incarico a un legale e questi appronti le difese dell'ente;

VISTI i curricula dei legali dello studio (allegati alla presente Determinazione) e valutato che sussista il requisito dell'esperienza e della capacità professionale adeguate rispetto all'impegno professionale richiesto;

DATO ATTO che sussiste la regolarità contributiva dello studio legale associato, verificata mediante l'apposito portale;

RITENUTO che l'affidamento diretto dell'incarico di difesa legale del Comune ai citati avvocati in forma congiunta soddisfi tutti i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

- è rispettato il principio di economicità, poichè il preventivo di spesa formulato dal professionista è reputato equo e congruo in relazione alla natura e alla complessità della causa sopra citata e appare in linea con i parametri di cui al D.M. 55 del 10/03/2014, successive modifiche e integrazioni;
- il sistema di individuazione del legale, mediante affidamento diretto, rapportato all'importo del corrispettivo previsto, appare rispettoso anche del principio di proporzionalità;
- la scelta del professionista viene operata tenendo conto non solo del mero criterio della fiduciarità ma anche dell'economicità e anche del principio di efficienza, tenuto conto della circostanza, reputata nella vertenza surrichiamata conforme all'interesse del Comune, che trattasi di avvocato del Foro di Padova con studio agevolmente raggiungibile, per cui eventuali colloqui (presso lo studio dello stesso o presso la sede comunale) potranno essere più spediti;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare,;

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), punto 1), che esclude dall'applicazione del "codice dei contratti" i servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato e, altresì, il punto 2), che esclude altresì il servizio di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1);
- l'articolo 4, che disciplina i principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto i contratti esclusi ai sensi della norma di cui sopra;
- Richiamata la determinazione A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) n. 3, del 5 marzo 2008 e dato atto dell'assenza di necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi – quali quello in oggetto - per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

DATO ATTO che, ai sensi delle deliberazioni A.N.A.C. non è dovuto alcun contributo nel caso del presente affidamento, in quanto di importo inferiore a € 40.000,00;

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto di questo Comune;
- il regolamento di contabilità di questo Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/05/2016, esecutiva;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale :

- n.16 del 30/03/2021, avente ad oggetto "Approvazione DUP 2021/2023";
- n. 17 del 30/04/2021, avente ad oggetto "approvazione bilancio di previsione 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. 31 DEL 02/04/2021, che ha approvato il P.E.G. 2021/2023;

RITENUTA la propria competenza in merito, giusta l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e il decreto del Sindaco n. 2 del 21/05/2020;

RICHIAMATO l'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e valutato che il presente provvedimento sia regolare e corretto dal punto di vista amministrativo;

DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e recepito in questo Comune con deliberazione di G.C. n. 6 del 30 gennaio 2014, esecutiva, che relativamente al sottoscritto responsabile del servizio non sussiste alcuna condizione che imponga l'obbligo di astensione rispetto all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di conferire, per i motivi e ai sensi della normativa specificati nelle premesse, che in questa sede espressamente si richiamano, incarico di legale patrocinio del Comune di Villanova di Camposampiero nella vertenza legale di cui in premessa, congiuntamente agli avvocati Fulvio Lorigiola e Giampietro Geremia, dello studio legale associato Segantini Lorigiola con sede in Padova, corso Garibaldi n. 5, **(c. fisc. E P.IVA dello studio: 01408350286)**;

2) di impegnare il corrispettivo totale, in premessa specificato, corrispondente a **euro € 9.922,02** (C.P.A. e IVA comprese), dando atto che l'affidamento sarà perfezionato con scrittura privata mediante stipulazione del disciplinare allegato sub A) in schema a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che sub B) sono allegati, a fini di trasparenza, i curricula dei citati legali, imputando la sopra citata somma come appresso:

Missione	1	Programma	2	Titolo	1	Macroaggregato	01.02-1.03.02.1 1.006
Cap./Art.	1058	Descrizione	Spese per liti, atti e arbitraggi a difesa del Comune				
SIOPE	1331	CIG ZEF314B88A		CUP	Non necessario		
Creditore							
Causale	INCARICO DI LEGALE PATROCINIO CAUSA T.A.R. VENETO RIC. 1/20210						
Importo	€ 9.922,02						
Modalità di affidamento	Affidamento diretto						

3) di accertare, in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti:

ESERCIZIO	Da impegnare competenza	SCADENZA/ESIGIBILITA'	IMPORTO (Disponibilità di cassa)
2021	€ 9.922,02	31/12/2021	10.000,00

4) di dare atto che il contratto si perfezionerà in forma elettronica;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,

oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

7) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa prevista e verrà affisso all'Albo on line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;

8) di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito internet di questo Comune, ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e art. 15 dello stesso;

9) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

10) di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento diretto, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, dalle norme nelle premesse citate;

11) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di contratto escluso, a termini dell'art. 17 D.Lgs. n. 50/2016.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

Villanova di Camposampiero, 13-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Frison Emma

PARERE ISTRUTTORIO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria effettuata in ordine alla sopra estesa proposta di provvedimento ai sensi art.6,comma 1,let.a) e b) della L. n. 241/90

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

PARERE DI REGOLARITA'ONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto il testo del presente provvedimento, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa o minore entrata, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Impegno nr. 112 assunto al capitolo 1058

Villanova di Camposampiero, 13-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Betto Michele

CIG = ZEF3114B88

Copia informatica, conforme a documento originale analogico, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successive modifiche e integrazioni.